

Il nuovo mini scudo fiscale

di Ennio Vial

Introduzione

Lo scudo fiscale fa nuovamente capolino nel nostro ordinamento. Infatti, l'art. 5-septies del D.L. 148/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 04.12.2017, n. 172, prevede una nuova procedura di regolarizzazione che, per le sue modalità applicative, si colloca più vicino ad uno scudo fiscale che ad una voluntary disclosure.

Va, tuttavia, segnalato come l'ambito soggettivo di applicazione della procedura risulti molto più ristretto rispetto a quello delle precedenti procedure in quanto riguarda solo gli ex AIRE e gli ex frontalieri, oltre che i loro eredi e quindi non tutti i contribuenti in generale.

Lo scudo fiscale del 2009 e del 2010, pretendeva, quale requisito per l'accesso, la residenza fiscale nell'anno di adesione, mentre la voluntary disclosure era destinata alla generalità dei contribuenti.

Gli importi oggetto di regolarizzazione del nuovo scudo, inoltre, possono essere solo quelli derivanti dalla precedente attività lavorativa non imprenditoriale o, al limite, dalla vendita di immobili.

Il contesto internazionale

La nuova procedura si innesta in un contesto internazionale caratterizzato dalla progressiva evoluzione dello scambio di informazioni tra i vari Stati.

Dal 1° gennaio 2016, con la nuova Direttiva 2014/107/UE, gli intermediari finanziari sono coinvolti in un sistema di scambio di informazioni su scala internazionale basato sullo standard CRS MCAA, il cui primo flusso di dati è avvenuto lo scorso 30 settembre 2017.

Questo sistema vedrà l'ingresso di molti altri Stati, tra cui la Svizzera, già con la comunicazione del 30 settembre 2018.

I Paesi aderenti al sistema CRS alla data del 10 novembre 2017 sono indicati nella successiva tabella. Nel sito dell'OCSE l'elenco viene periodicamente aggiornato per tener conto delle nuove adesioni.

Tabella n. 1 – Paesi aderenti al sistema CRS OCSE

1	ALBANIA	Settembre 2018	49	JAPAN	Settembre 2018
2	ANDORRA	Settembre 2018	50	JERSEY	Settembre 2017
3	ANGUILLA	Settembre 2017	51	KOREA	Settembre 2017
4	ANTIGUA AND BARBUDA	Settembre 2018	52	KUWAIT	Settembre 2018
5	ARGENTINA	Settembre 2017	53	LATVIA	Settembre 2017
6	ARUBA	Settembre 2018	54	LEBANON	Settembre 2018
7	AUSTRALIA	Settembre 2018	55	LIECHTENSTEIN	Settembre 2017
8	AUSTRIA	Settembre 2018	56	LITHUANIA	Settembre 2017
9	AZERBAIJAN	Settembre 2018	57	LUXEMBOURG	Settembre 2017
10	BAHRAIN	Settembre 2018	58	MALAYSIA	Settembre 2018
11	BARBADOS	Settembre 2017	59	MALTA	Settembre 2017
12	BELGIUM	Settembre 2017	60	MARSHALL ISLANDS	Settembre 2018
13	BELIZE	Settembre 2018	61	MAURITIUS	Settembre 2018
14	BERMUDA	Settembre 2017	62	MEXICO	Settembre 2017
15	BRAZIL	Settembre 2018	63	MONACO	Settembre 2018
16	BRITISH VIRGIN ISLANDS	Settembre 2017	64	MONTSERRAT	Settembre 2017
17	BULGARIA	Settembre 2017	65	NAURU	Settembre 2018
18	CANADA	Settembre 2018	66	NETHERLANDS	Settembre 2017
19	CAYMAN ISLANDS	Settembre 2017	67	NEW ZEALAND	Settembre 2018
20	CHILE	Settembre 2018	68	NIGERIA	Settembre 2019
21	CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF)	Settembre 2018	69	NIUE	Settembre 2017
22	COLOMBIA	Settembre 2017	70	NORWAY	Settembre 2017
23	COOK ISLANDS	Settembre 2018	71	PAKISTAN	Settembre 2018
24	COSTA RICA	Settembre 2018	72	POLAND	Settembre 2017
25	CROATIA	Settembre 2017	73	PORTUGAL	Settembre 2017
26	CURAÇAO	Settembre 2017	74	QATAR	Settembre 2018
27	CYPRUS	Settembre 2017	75	ROMANIA	Settembre 2017
28	CZECH REPUBLIC	Settembre 2017	76	RUSSIAN FEDERATION	Settembre 2018
29	DENMARK	Settembre 2017	77	SAINT KITTS AND NEVIS	Settembre 2018
30	ESTONIA	Settembre 2017	78	SAINT LUCIA	Settembre 2018
31	FAROE ISLANDS	Settembre 2017	79	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	Settembre 2018
32	FINLAND	Settembre 2017	80	SAMOA	Settembre 2018
33	FRANCE	Settembre 2017	81	SAN MARINO	Settembre 2017
34	GERMANY	Settembre 2017	82	SAUDI ARABIA	Settembre 2018
35	GHANA	Settembre 2018	83	SEYCHELLES	Settembre 2017
36	GIBRALTAR	Settembre 2017	84	SINGAPORE	Settembre 2018

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

37	GREECE	Settembre 2017	85	SINT MAARTEN	Settembre 2018
38	GREENLAND	Settembre 2017	86	SLOVAK REPUBLIC	Settembre 2017
39	GRENADA	Settembre 2018	87	SLOVENIA	Settembre 2017
40	GUERNSEY	Settembre 2017	88	SOUTH AFRICA	Settembre 2017
41	HUNGARY	Settembre 2017	89	SPAIN	Settembre 2017
42	ICELAND	Settembre 2017	90	SWEDEN	Settembre 2017
43	INDIA	Settembre 2017	91	SWITZERLAND	Settembre 2018
44	INDONESIA	Settembre 2018	92	TURKEY	Settembre 2018
45	IRELAND	Settembre 2017	93	TURKS & CAICOS ISLANDS	Settembre 2017
46	ISRAEL	Settembre 2018	94	UNITED ARAB EMIRATES	Settembre 2018
47	ISLE OF MAN	Settembre 2017	95	UNITED KINGDOM	Settembre 2017
48	ITALY	Settembre 2017	96	URUGUAY	Settembre 2018

Ambito soggettivo del nuovo scudo

L'art. 5-septies del D.L. 148/2017, inserito in sede di conversione, propone la cd mini voluntary o mini scudo per gli ex AIRE, gli ex frontalieri ed i loro eredi che non hanno dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale, gli investimenti esteri connessi alla loro cessata attività lavorativa.

I soggetti che possono beneficiare della nuova procedura possono essere alternativamente:

- soggetti iscritti in precedenza all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero);
- soggetti che in passato lavoravano in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. frontalieri);
- gli eredi di questi.

Ai fini di poter accedere alla procedura, inoltre, sono previsti due ulteriori presupposti:

- la violazione della disciplina relativa al monitoraggio fiscale;
- la residenza fiscale in Italia.

In sostanza si tratta dei medesimi requisiti della voluntary internazionale. Non è del tutto chiaro, tuttavia, dalla lettera della norma, se la residenza fiscale in Italia debba necessariamente essere soddisfatta anche nel 2017, anno di entrata in vigore della norma, o nel 2018, anno di adesione alla procedura.

Infatti, volendo sostenere la tesi che la residenza italiana non è richiesta alla data di attivazione della procedura, si dovrebbe rilevare come la

violazione del monitoraggio fiscale, condizione necessaria di accesso, postuli di per sè la residenza fiscale in Italia per cui l'indicazione "da soggetti fiscalmente residenti in Italia" risulterebbe quindi pleonastica.

In alternativa la norma potrebbe significare che la residenza deve permanere quanto meno sino alla data di adesione, e lo scudo si porrebbe come una delle varie misure agevolative del rimpatrio di lavoratori dipendenti in Italia.

Il requisito della residenza non sembrerebbe richiesto in relazione agli eredi "*da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi*" ma ragioni di ordine logico sistematico non possono che portare ad estendere anche a loro il requisito della residenza, in quanto è evidente che la norma affronta il caso dell'erede che deve sanare la sua posizione successiva alla morte del de cuius. Se l'erede risiedesse da sempre all'estero non si porrebbe il problema di aderire alla procedura, atteso che i non residenti non sono tenuti al monitoraggio fiscale e che le sanzioni per le violazioni del de cuius non sono mai trasferibili agli eredi in base all'art. 8 D. Lgs. 472/1997.

Le attività regolarizzabili: origine e natura

Il presupposto per l'adesione è la violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (ossia alla data del 6 dicembre 2017¹) ma solamene in relazione ad attività depositate e somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio.

Sotto il profilo oggettivo, pertanto, la norma sembra far riferimento alle attività finanziarie ma non anche alle attività patrimoniali. Non è quindi possibile regolarizzare ad esempio un immobile estero non dichiarato ma solamente, come avremo modo di chiarire analizzando il secondo comma, i corrispettivi derivanti dalla vendita dell'immobile stesso.

Inoltre, dal dato letterale della norma possono sorgere dubbi circa la possibilità di regolarizzare un dossier titoli.

Il legislatore (ma la questione deve essere chiarita) sembra fare prevalentemente riferimento alla liquidità pura, laddove menziona "*le somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio*".

Si deve tuttavia ritenere che l'ulteriore casistica delle "*attività depositate*" cui fa riferimento il comma 1 possa riferirsi alle attività finanziarie diverse dalla liquidità pura.

¹ In base all'art. 1 L. 172/2017 l'entrata in vigore è prevista per il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. e la pubblicazione è avvenuta il 5 dicembre.

In relazione all'origine dei fondi, la norma è chiara nello stabilire che le somme possono derivare solamente da redditi prodotti all'estero di lavoro dipendente o redditi di lavoro autonomo (art. 6 c. 1 lett. c - d Tuir), salvo quanto diremo a breve in relazione alla vendita di immobili. Sono quindi esclusi i redditi fondiari, i redditi di impresa e i redditi diversi.

Si pone in questo caso il problema di come gestire la liquidità che, oltre che derivare da una precedente attività lavorativa, comprenda anche somme ad esempio donate da familiari. E' comunque possibile regolarizzare l'intero investimento? Si deve aver riguardo a un criterio di prevalenza?

Un ulteriore aspetto da valutare attiene al fatto che ovviamente la liquidità e le attività finanziarie in genere possono generare redditi di capitale o diversi.

La regolarizzazione copre anche i redditi di capitale o diversi generati dalle medesime attività, sia in relazione alle imposte che alle sanzioni e agli interessi.

La sanatoria, che si avvicina più ad uno scudo fiscale che a una voluntary disclosure, si realizza con il pagamento di un ammontare pari al 3% del valore delle attività stesse detenute alla data del 31 dicembre 2016.

Le attività generate dalla vendita di immobili

Il comma 2 dell'articolo 5-septies prevede, come accennavamo in precedenza, che la regolarizzazione possa avere ad oggetto anche le attività derivanti dalla vendita di beni immobili, a condizione che questi siano stati detenuti nel Paese estero ove è stata prestata la propria attività lavorativa in via continuativa.

A differenza delle attività finanziarie, dove il comma 1 non richiede espressamente la detenzione nello stesso Paese di regolarizzazione, l'immobile o gli immobili dovevano essere lì ubicati.

Ad avviso di chi scrive, il riferimento alle "*somme e alle attività*" derivanti dall'alienazione di immobili sembra confermare la tesi secondo cui la regolarizzazione non riguarda esclusivamente la liquidità pura dei conti, ma anche le attività finanziarie in genere come ad esempio un dossier titoli.

Ribadiamo che, in relazione alle attività finanziarie, il dato normativo porterebbe a ritenere che la regolarizzazione di queste possa prescindere dal luogo di detenzione delle stesse.

Ad esempio, pensando al caso del frontaliero svizzero, questi potrà forse regolarizzare anche le attività finanziarie detenute in Austria a condizione,

ovviamente, che derivino dall'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera.

Presentazione dell'istanza

In base al comma 3, l'istanza di adesione deve essere presentata entro il 31 luglio 2018 e gli autori potranno provvedere spontaneamente al versamento di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018 senza possibilità di compensazione.

Analogamente a quanto previsto per la voluntary, è ammessa la ripartizione del dovuto nelle tre rate mensili di pari importo.

Il perfezionamento della procedura interviene al pagamento dell'ultima rata.

Dalla norma si legge che *“gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018...”*. L'uso del verbo *“potere”* in luogo di *“dovere”* potrebbe portare a ritenere che l'autoliquidazione, a differenza del vecchio scudo fiscale, non sia una procedura necessaria, ben potendo il contribuente attendere la liquidazione da parte dell'Ufficio. Questa interpretazione, tuttavia, sembra poco coerente, in quanto consentirebbe al contribuente di versare un importo pari al 3% dei valori al 31/12/2016 in un momento successivo solo a seguito della liquidazione da parte dell'Ufficio, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione. Nella procedura di VD2, invece, l'attesa della liquidazione da parte dell'Ufficio era sicuramente ammessa ma comportava il pagamento di sanzioni ridotte in misura minore e alla liquidazione di maggiori interessi.

Riteniamo quindi che, l'uso del verbo *“potere”* debba essere inteso più banalmente come indicativo del fatto che la procedura non è ovviamente obbligatoria, ben potendo il contribuente scegliere soluzioni alternative quali il ravvedimento operoso o l'attesa dell'irrogazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione.

I termini di prescrizione

Il comma 4 stabilisce che i termini di prescrizione relativi alle imposte dirette e all'iva che scadono a decorrere dall'1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 relativamente alle somme e alle attività oggetto di regolarizzazione mediante la stessa procedura. In sostanza, analogamente a quanto è accaduto per la disclosure, alcune annualità risulteranno prorogate mentre altre risulteranno accorciate nei termini di prescrizione. L'Agenzia avrà quindi tempo fino al 30 giugno 2020 per esaminare le

posizioni e comunicare il buon esito della procedura o sollevare contestazioni.

Si veda la successiva tabella dove si confrontano i termini ordinari con quelli previsti dalla nuova procedura.

Tabella n. 2 – la prescrizione delle annualità

Anno riferimento redditi	Modello	ordinari			scudo		
		redditi		RW	redditi		RW
		Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa		Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa	
2017	REDDITI 2018	31/12/2023	31/12/2025	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2025	31/12/2023
2016	REDDITI 2017	31/12/2022	31/12/2024	31/12/2022	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
2015	UNICO 2016	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
2014	UNICO 2015	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
2013	UNICO 2014	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020
2012	UNICO 2013	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2017	30/06/2020	30/06/2020
2011	UNICO 2012	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2017
2010	UNICO 2011	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2016
2009	UNICO 2010	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2015

Come si evince dalla tabella, l'anno 2017 non è oggetto di adesione alla sanatoria per cui trovano applicazione i termini di prescrizione ordinari.

Le caselle in giallo evidenziano le annualità prescritte alla data del 1° gennaio 2018.

Gli anni oggetto di interesse sono quelli evidenziati in viola.

Si deve tuttavia tenere presente che nel caso della Svizzera, essendo la stessa ancora inclusa nelle black list italiane, opera il raddoppio dei termini di accertamento per il quadro RW ed opera altresì la presunzione che l'investimento estero costituisca reddito imponibile.

Limitandoci a considerare il quadro RW, possiamo evidenziare come nel caso della Svizzera, alla data del 1° gennaio 2018 risulterà ancora aperto il quadro RW relativo all'anno 2007 (Unico 2008).

Il provvedimento attuativo

Il comma 5 rinvia ad un provvedimento attuativo per la disciplina di dettaglio.

Il Provvedimento potrà ad esempio prevedere il modello che il contribuente dovrà compilare e spedire telematicamente per aderire alla procedura.

Rapporto con precedenti procedure

Da ultimo, segnaliamo che il comma 6 prevede che la nuova sanatoria non trovi applicazione in relazione alle attività oggetto di voluntary disclosure 1 e 2, né che è ammesso in relazione ad esse il rimborso di quanto già versato da parte di chi ha aderito alle precedenti procedure.

Non si può non segnalare in questa sede come il nuovo scudo possa risultare molto più conveniente rispetto all'adesione alle due precedenti edizioni di voluntary disclosure. Il legislatore trasmette, seppur per una platea ristretta di contribuenti, il messaggio che la voluntary 2 non era in effetti l'ultimo treno, in quanto questo mini scudo rappresenta una ulteriore opportunità, peraltro con un biglietto di accesso che in molti casi potrà essere sensibilmente ridotto.

Un confronto con la voluntary disclosure

E' interessante fare un breve confronto tra la procedura della mini sanatoria e l'adesione alla voluntary disclosure. Un aspetto differenziante le due procedure attiene alla tutela in sede penale che la vd offre e che non è invece riscontrabile nella nuova procedura. Ad onor del vero, la casistica degli ex AIRE e degli ex frontalieri, soprattutto se lavoratori dipendenti, difficilmente presenterà profili penali.

La differenza tra le due procedure pertanto, si risolve generalmente in un diverso costo di adesione. Il divario muta a seconda del caso concreto e del Paese in cui si trova l'investimento.

Proponiamo di seguito un esempio.

Esempio n. 1

Tizio era un lavoratore dipendente iscritto all'AIRE fino a tutto il 2005, in quanto residente in Svizzera. Dal 2006 la residenza è stata trasferita in Italia.

Si supponga, per comodità, che i vecchi stipendi siano depositati in un conto corrente svizzero corredato da un dossier titoli per un importo

complessivo pari ad un milione di euro alla data del 31/12/2009 che ha dato un rendimento del 6% annuo.

L'adesione alla voluntary disclosure 2, in ipotesi di opzione per il metodo forfetario, avrebbe portato ai seguenti risultati approssimati.

Tabella n.3 - simulazione Voluntary 2

			Sanzione RW	Rendimento metodo forfetario VD	Imposta sostitutiva vd	sanzione
	importo	rendimento	0,50%	5,00%	27,00%	Un sesto
2009	1.000.000	6,00%	5.000			
2010	1.060.000	60.000	5.300	53.000	14.310	2.385
2011	1.123.600	63.600	5.618	56.180	15.169	2.528
2012	1.191.016	67.416	5.955	59.551	16.079	2.680
2013	1.262.477	71.461	6.312	63.124	17.043	2.841
2014	1.338.226	75.749	6.691	66.911	18.066	3.011
2015	1.418.519	80.294	7.093	70.926	19.150	3.192
		Totali	41.969		99.817	16.636

Come si evince dalla tabella 3, la voluntary 2, trascurando gli oneri finanziari che sono tutt'altro che irrilevanti, in quanto il tasso è stato del 3.5%, il costo complessivo supera l'11% del patrimonio a fine 2015.

sanzioni RW	41.969
imposta rendimenti	99.817
sanzione imposta	16.636
costo complessivo	158.422
Rapporto costo VD e patrimonio al 31.12.2015	11,17%

Il costo del nuovo mini scudo, al contrario, si attesta sul 3% del valore al 31 dicembre 2016.

Nella simulazione della VD non abbiamo peraltro considerato l'Ivafe.

Si segnala tuttavia che anche il nuovo art. 5-septies D.L. 148/2017 non prevede espressamente che la sanatoria copra anche l'Ivafe in quanto la stessa vale ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie. Probabilmente l'estensione all'Ivafe sarà operata in via interpretativa dal provvedimento o dalla Circolare in

considerazione del fatto che in base all'art. 19 co. 22 D.L. 201/2011: *“Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 [Ivafe] si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo”*.

14 dicembre 2017

Ennio Vial